

L'anno 2014, il giorno 2 del mese di luglio,

TRA LE PARTI

COMUNE DI VICENZA con sede in C.so Palladio, n. 98 – 36100 Vicenza - Codice Fiscale/Partita IVA 00516890241 nella persona del Direttore dei Settori servizi sociali e abitativi Dr.ssa CLAUDIA GIAMMARCHI che agisce in rappresentanza del Comune di Vicenza

e

COOPERATIVA EQUALITY, Cooperativa sociale ONLUS, con sede a Padova in Via Falloppio, 35 - P.IVA: 04300970284 C.F. 92207430288 - rappresentato dal Presidente, d.ssa BARBARA MACULAN

PREMESSO

- che la Giunta Regionale del Veneto, con propria delibera n. 2953 del 28.12.2012 e successivi decreti n. 474/2013 e 551/2013, ha approvato e assegnato il finanziamento ai “Piani di azione di inclusione sociale” a favore di persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di persone in povertà estrema e senza dimora e, sulla base del Protocollo d’intesa con il Ministero della Giustizia del 3 aprile 2003, di persone in area penale esterna;
- che con determinazione del direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi in data 5.11.2013 PGN 82250 è stata indetta una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio SPESS 3 2013/2014 – area relativa alle persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale;
- che con determinazione del direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi in data 7.5.2014 PGN 18412 è stata integrata la procedura aperta suddetta approvando l’avviso pubblico, istanza di partecipazione, il capitolato speciale ed il modulo di offerta economica;
- che a seguito di gara in data 24.06 e 27.06 2014 la commissione ha provvisoriamente aggiudicato l’appalto suddetto ad Equality Cooperativa sociale ONLUS con sede legale a Padova come da determinazione del direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi in data 2.07.2014 PGN 52864;
- che con determinazione del direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi in data 12.08.2014 PGN 63730 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Attività e oggetto della convenzione

Il Comune di Vicenza affida alla Cooperativa EQUALITY l'incarico di sviluppare interventi di prevenzione nel territorio della città di Vicenza nell'ambito di azioni specifiche rispetto alla tratta di esseri umani e alla prostituzione come definite nel Progetto “S.P.Es. 3: Sfruttamento Povertà Estrema”. In particolare la Cooperativa è tenuta ad attivare l’Unità di strada per agevolare la fuoriuscita dalla prostituzione di chi è vittima di tratta o di sfruttamento, l’accompagnamento sanitario, le attività di mediazione con la cittadinanza. La Cooperativa si impegna a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione, dal capitolato speciale d’appalto, e dal progetto presentato dalla cooperativa in sede di gara.

Articolo 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dalla data del 3 luglio 2014 e fino al 28 febbraio 2015. Il servizio ha avuto inizio dalla data di aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art.11, comma 12, del Dlgs 163/2006.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento della prestazione

La Cooperativa si impegna a fornire il servizio con le modalità prevista dal capitolato speciale d’appalto e dal progetto presentato in sede di gara.

Articolo 4 - Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell’attività e relativi obblighi

La Cooperativa nomina il sig. Antonio Pietrogtrande quale responsabile tecnico dell’attività, scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Articolo 5 - Obbligo di assicurazione del personale

La Cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari, copia delle assicurazione sono depositate presso il Settore Servizi Sociali e Abitativi unitamente ad una dichiarazione contenente l'elenco degli operatori in servizio.

Articolo 6 - Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale

La Cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

La Cooperativa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di cose, tanto propri, quanto dell'Ente Soggetto aggiudicatario o di terzi, ivi compresi gli utenti, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando l'Ente Appaltante da ogni responsabilità a riguardo. Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nelle realizzazione delle attività, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli utenti, e provvede a dare comunicazioni scritte di tale polizze al settore Servizi Sociali e Abitativi.

Articolo 8 - Modalità di raccordo con gli uffici competenti

Ogni rapporto intercorrente tra il Comune di Vicenza e la Cooperativa inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato dal responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 4.

Articolo 9 - Importo e modalità di pagamento

Il Comune di Vicenza corrisponderà alla Cooperativa EQUALITY per le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi come meglio specificate all'art. 3 l'importo di €. 55.300,00 (Iva esente).

La somma verrà corrisposta a seguito di presentazione da parte della Cooperativa di formali fatture con cadenza mensile, con apposita documentazione giustificativa dello stato di avanzamento del progetto, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i.

Il pagamento sarà effettuato nel rispetto dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010 che impone al Comune di operare la ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo delle prestazioni a garanzia dell'osservanza da parte della Cooperativa degli obblighi contributivi. Tale trattenuta verrà svincolata in sede di liquidazione finale, previo rilascio del D.U.R.C. Regolare. Il Comune di Vicenza e la Cooperativa Equality assumono tutti gli obblighi di tracciabilità flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 s.m.i. Il Comune di Vicenza si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione al Soggetto Aggiudicatario ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (soggetto aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Cooperativa, nel rispetto degli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, deve comunicare anticipatamente il conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone abilitate ad operare sul conto. Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il presente codice CIG 5598430296. Ai sensi dell'art.3, comma 8, della L. 136/2010 è causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transizioni relative alla presente convenzione senza avvalersi di Banche o della Soc. Poste Italiane S.p.a.

Articolo 10 – Cauzione definitiva

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e degli eventuali risarcimento dei danni, la Cooperativa ha costituito un deposito cauzionale corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione pari ad € 5.530,00, mediante fideiussione bancaria. Il deposito cauzionale sarà restituito quando saranno regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali, e comunque quando saranno stati risolti ogni eccezione inerente e conseguente al servizio.

Articolo 11 - Verifica del rapporto durante lo svolgimento della prestazione

In ogni momento il Comune di Vicenza può effettuare verifiche e controlli sull'operato della Cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione e del progetto allegato alla stessa e presentato dalla cooperativa a seguito di avviso pubblico.

Articolo 12 - Inadempienze e cause di risoluzione

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti. In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

Articolo 13 – Recesso

Il Comune di Vicenza nel caso in cui sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario, ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ipotesi, la Cooperativa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Il Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione alla Cooperativa con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Cooperativa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.A.

Articolo 14 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a totale carico della Cooperativa.

Articolo 15 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dal Comune di Vicenza tra persone di comprovata esperienza in materia legale, un membro di fiducia nominato dalla Cooperativa, un membro nominato di comune accordo tra le parti tra persone di comprovata esperienza in materia legale.

Articolo 16 – Norme finali

L'approvazione della presente convenzione comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni e clausole contenute nel bando di gara e nel capitolato tecnico.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia al capitolato speciale allegato e alle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto compatibili.

Si intendono qui integralmente riportati ancorché non materialmente allegati, tutti i contenuti dell'offerta tecnica presentata dalla Cooperativa in sede di gara.

Vicenza, 3 LUG. 2014

Per il

Comune di Vicenza

Il Direttore Settore servizi sociali ed abitativi

dr.ssa Claudia Giammarchi

Per la

Cooperativa EQUALITY

Il Presidente

dr.ssa Barbara Maculan

EQUALITY
Cooperativa Sociale Onlus
Via Canestrini, 91 - 35127 Padova
C.F. 92207430288
P. IVA 04300970284